



# CITTÀ DI MONSELICE

## Provincia di PADOVA

COPIA

### ORDINANZA N. 82 del 06-07-2022

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE A TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA ALL' INTERNO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI MONSELICE.**

#### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

**PRESO ATTO** delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, rese sia in forma orale che sotto forma di esposti e/o petizioni, inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti derivanti da utilizzo di strumenti sonori e che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani quali piazze, giardini pubblici, bar e pubblici esercizi, ecc.;

**RILEVATO** che nel centro storico di Monselice, così come individuato nel vigente Piano Acustico , nel periodo estivo si creano situazioni di disturbo della quiete pubblica a mezzo di diffusioni sonore che talvolta eccedono il valore limite massimo di immissione per le aree omogenee classificate in III<sup>a</sup> e IV<sup>a</sup> classi acustiche;

**CONSTATATO** che all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie Piazza San Marco – Piazza Vittoria – Via Roma – Via C. Battisti – Piazza Mazzini – Piazza Ossicella – Via Zanellato – Via Cavallotti – Via Squero fino al supermercato – Via Dante – Via Argine Destro – Via XXVIII Aprile – Via Del Santuario – Via Santo Stefano – Via Carboni - Via San Luigi – Via Del Pellegrino – Via Tortorini – Vicolo Branchini – Via XI Febbraio – Via Tassello – Via Cadorna – Via Santarello, come indicate nell'allegata planimetria, le situazioni di disturbo sono da ricondursi alla maggiore attività posta in essere dai pubblici esercizi nell'ambito dell'intrattenimento e della realizzazione di eventi e dal periodo estivo che favorisce la maggior affluenza di persone presso gli stessi pubblici esercizi e alla maggior disponibilità al ritrovo tra amici e conoscenti, nonché alla maggiore attitudine a stazionare all'aperto e a intrattenersi fuori casa per più tempo durante la serata e la prima parte della nottata;

**DATO ATTO** che la suddetta area appartenente in parte alla III<sup>a</sup> classe acustica (area di tipo misto) il cui valore limite assoluto di emissione notturno (22:00 - 06:00) è corrispondente a 45 dB e in parte alla IV<sup>a</sup> classe acustica (area di intensa attività umana) il cui valore limite assoluto di emissione notturno (22:00 - 06:00) è corrispondente a 50 dB, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n.65 del 30/09/2003 e successiva revisione approvata con delibera di Consiglio Comunale n.54 del 28/07/2011 nonché ai sensi del

Regolamento per la disciplina delle attività rumorose approvato con delibera d Consiglio Comunale n.11 del 26/03/2012;

**CONSIDERATO** che un'azione limitativa del rumore antropico, collegata alla più o meno considerevole presenza di persone radunate e/o di traffico in atto nell'area in questione, non è possibile a priori, mentre ciò che maggiormente crea disagio nella popolazione e negli stessi abitanti dei locali pubblici è l'emissione sonora smodata, proveniente da complessi apparati di riproduzione e amplificazione di suoni, in uso presso i pubblici esercizi o dovuti alle attività svolte per conto dei medesimi da altri soggetti, che comportano l'utilizzo di amplificatori e altri apparati sonori di potenziamento del suono;

**VERIFICATO**, infatti, che questi casi di disturbo nascono in conseguenza dell'esercizio di attività di pubblici esercizi di somministrazione, quando le attività suddette sono svolte nelle ore serali e notturne;

**CONSIDERATO** che è evidente la necessità di contemperare gli interessi meritevoli di tutela dei soggetti che a titolo diverso risultano fruitori delle suddette aree quali:

- i residenti che, da tempo, richiedono azioni fortemente restrittive dell'esercizio delle attività presenti per garantire il riposo notturno e quindi la tutela del diritto alla salute;
- gli operatori commerciali che, in forza della liberalizzazione degli orari, rivendicano la possibilità di utilizzare al meglio tutte le opportunità;
- gli avventori del Centro Storico;

**VISTA** la nota dell'Arpav Veneto n. 16788 del 10/06/2022 acclarata al prot. n. 24004 del 17/06/2022 nella quale si relaziona in merito a misurazioni fonometriche del rumore derivanti da attività musicali di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con richiesta di adozione di provvedimenti limitativi di tali attività e dell'adozione di apposito Piano di Risanamento acustico, ex art. 7 della L. 447/95 che tenga conto della necessità di coordinamento relativo al complessivo contesto locale;

**VISTA** la determina del Dirigente dell'Ufficio Tecnico n. 752 del 31/12/2020 relativa all'incarico per la redazione dell'aggiornamento del piano acustico comunale;

**VISTI** gli articoli 37, 38 e 40 del vigente regolamento di Polizia urbana e sulla convivenza civile;

**CONSIDERATO** che la fruizione di orari di apertura più ampi deve prevedere il contestuale impegno da parte dei titolari dei pubblici esercizi di implementare e consolidare sempre più alti standard di tutela del decoro cittadino e della quiete pubblica, e in particolare di porre in essere ogni propria azione al fine di rispettare gli specifici orari di apertura e chiusura del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, vigenti nel territorio comunale di Monselice;

**VISTI**

- l'art. 50, comma 5) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- l'art. 12 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447 "legge quadro sull'inquinamento acustico";

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere in maniera immediata e diretta al fine di inibire tali attività di diffusione di suoni, in tale specifico scenario urbano e nel periodo tardo serale e notturno, a tutela della tranquillità e vivibilità delle aree urbane interessate, nonché a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in considerazione dei possibili danni derivanti dall'esposizione continuata nel tempo a sorgenti sonore che superano il livello di immissione previsto dalla normativa vigente;

## ORDINA

**Dal 08 luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022**, nelle more di approvazione di aggiornamento del piano acustico comunale, nel centro storico di Monselice all'interno dell'area delimitata dalle seguenti vie: Piazza San Marco – Piazza Vittoria – Via Roma – Via C. Battisti – Piazza Mazzini – Piazza Ossicella – Via Zanellato – Via Cavallotti – Via Squero fino al supermercato – Via Dante – Via Argine Destro – Via XXVIII Aprile – Via Del Santuario – Via Santo Stefano – Via Carboni - Via San Luigi – Via Del Pellegrino – Via Tortorini – Vicolo Branchini – Via XI Febbraio – Via Tassello –

Via Cadorna – Via Santarello, come indicate nell'allegata planimetria, è vietato l'utilizzo di strumenti e apparati di emissioni sonore, secondo orari così definiti:

1. **nelle serate dei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 23:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo;**
2. **nelle serate di venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 24:00 e fino alle ore 07:00 del giorno successivo;**
3. **sono espressamente fatte salve deroghe per programmate manifestazioni o altri eventi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, con apposito e specifico provvedimento, su richiesta degli organizzatori;**
4. **nel periodo di vigenza dell'ordinanza, gli eventi di "Dj set" o similari saranno consentiti nel numero massimo di due per ogni pubblico esercizio e dovranno essere programmati a rotazione in modo tale da evitare sovrapposizioni tra gli eventi stessi;**

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di **€ 400,00**.

#### **AVVERTE**

Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n.14/2017, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

#### **DISPONE**

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e venga notificata a mezzo pec ai pubblici esercizi interessati, e sia altresì condotta opportuna e idonea campagna informativa a mezzo dei canali di comunicazioni dell'Ente;
- inoltre che la presente ordinanza, per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
- che la presente ordinanza sia trasmessa inoltre:
  - al Prefetto di Padova;
  - al Questore di Padova;
  - al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Abano Terme e al Comandante della stazione Carabinieri di Monselice;
  - al Comandante della Guardia di Finanza di Este;
  - al Dirigente dell'Area Servizi Tecnici.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Monselice ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010 oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7/8/1990, n.241 e s.m.i.:

Autorità emanante: Comune di Monselice;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento:  
Comando Polizia Locale – Responsabile del procedimento:Corradin Albino – Comandante Polizia Locale - mail: [poliziamunicipale@comune.monselice.padova.it](mailto:poliziamunicipale@comune.monselice.padova.it) Tel. 0429 74760

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO  
*F.to Bedin Giorgia*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---